

SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023”, in coerenza con quanto previsto nell’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con i progetti di legge regionale di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025 al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2023).

Art. 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025.

Capo I

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

Art. 2 - Competenza in merito ai procedimenti di bonifica dei siti “orfani” avviati dai Comuni ai sensi della normativa previgente

L’articolo in esame trasferisce alla Regione la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati oggetto del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti “orfani” di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 dicembre 2020, n. 269 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avviati dai Comuni ai sensi dell’articolo 17 del previgente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e tuttora in corso, specificando che la Regione li gestirà attraverso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) in conformità all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

Tali procedimenti, in quanto già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006, erano rimasti di competenza dei Comuni per effetto dell’articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale).

Il presente articolo risponde all’esigenza di allocare oggi la gestione di tali procedimenti al livello amministrativo più adeguato, considerati gli adempimenti necessari per l’attuazione del Programma di finanziamento nazionale di cui al citato decreto ministeriale n. 269/2020 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In base all’assetto che la Regione si è data con la LR 13/2015, le funzioni in materia di siti contaminati sono appunto attribuite alla Regione, che in merito alle stesse esercita direttamente le attività di indirizzo, di pianificazione, di programmazione e di sviluppo e

coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, mentre esercita le attività gestionali attraverso ARPAE.

Attualmente l'impatto della disposizione introdotta riguarda sette siti, in quanto già destinatari di finanziamento, e in prospettiva potrebbe riguardare ulteriori tre siti.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale in quanto le funzioni saranno svolte dall'Agenzia nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già disponibili. Esso concorre all'attuazione dell'obiettivo 7 del DEFR 2023/25 "Favorire il riuso e il recupero dei siti contaminati" dell'Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile.

Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1991

L'articolo in esame, in considerazione delle conseguenze derivanti dalla situazione contingente dovuta ai conflitti internazionali in corso, introduce una disposizione transitoria in materia di durata delle autorizzazioni di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, secondo la quale il termine della durata della proroga delle autorizzazioni previsto al comma 3 dell'articolo 15 della medesima legge è incrementato di un ulteriore anno. La disposizione dispiega effetti fino al 31 dicembre 2024, trovando effetto anche per le proroghe, la cui efficacia sia ancora in corso, già assentite alla data di entrata in vigore della medesima disposizione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Esso concorre all'attuazione dell'obiettivo n. 1 del DEFR 2023/25 "Promuovere la conoscenza, la pianificazione e la prevenzione per la sicurezza e la resilienza dei territori" dell'Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile

Art. 4 - Disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque

L'articolo in esame, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per le acque, prevede che nelle more della redazione dei Piani di bilancio idrico, nel caso di corpi idrici che presentano criticità sotto il profilo dei parametri quantitativi l'amministrazione competente - attualmente individuata nella Regione che svolge la funzione attraverso ARPAE ai sensi della dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) - è autorizzata, in ottemperanza alle misure previste nei Piani di Gestione Distrettuali vigenti, ad una revisione in riduzione dei quantitativi assentiti nelle concessioni per l'utilizzo delle risorse idriche, dando priorità agli atti in corso di rinnovo e secondo modalità che stabilite mediante apposito atto di Giunta regionale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio regionale. Esso concorre all'attuazione dell'obiettivo 5 del DEFR 2023/25 "Migliorare la disponibilità e la qualità delle acque" dell'Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002

L'articolo in esame, che modifica la lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), interviene sulle spese di gestione e manutenzione correlate alla sicurezza degli impianti sciistici, incrementando dal 50 al 75% il limite di spesa per consumi di energia, senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione dello stesso articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004

Art. 7 - Introduzione dell'art 15-bis nella legge regionale n. 16 del 2004

Con le modifiche alla legge regionale n. 16 del 2004, che detta la disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, si introduce la nuova tipologia ricettiva di area di sosta temporanea in tenda a servizio di percorsi escursionistici e cicloturistici.

Si è assistito, anche a seguito delle diverse abitudini conseguenti alla pandemia COVID -19, ad uno sviluppo del turismo escursionistico con la riscoperta degli ambienti naturali di prossimità, la riscoperta e nascita di percorsi di pellegrinaggio ed allo sviluppo di nuovi percorsi ciclabili, che possono rappresentare anche una opportunità di sviluppo economico in aree marginali per le realtà locali. Questa nuova declinazione di un turismo lento interessa aree spesso isolate, non adeguatamente strutturate con mancanza di servizi di supporto, in particolare dei servizi ricettivi.

Si è pertanto ravvisata l'opportunità di individuare una nuova modalità di ricettività "soft" che consenta, ove si rilevi una effettiva carenza di servizi, di coniugare le esigenze del turista escursionista o cicloturista con il rispetto dell'ambiente, consentendo ai Comuni interessati di individuare, in particolare lungo i cammini e ciclovie sovra-provinciali di interesse regionale, zone in cui è possibile realizzare aree di sosta temporanea, con la funzione di punti tappa, per consentire la sosta temporanea ed il pernottamento in tenda per un periodo limitato da parte dei turisti escursionisti e cicloturisti.

Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004 n. 16 si introduce pertanto in elenco una nuova tipologia ricettiva con la lettera: "c) bis aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici".

Con l'art. 15-bis si disciplina questa nuova tipologia ricettiva prevedendo che i Comuni possano individuare zone, caratterizzate da carenza di ricettività, in cui realizzare aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici. Dette aree potranno essere realizzate e gestite direttamente dai Comuni, ovvero in convezione con altri soggetti pubblici e privati. Si demanda a delibera di Giunta regionale la definizione delle modalità per l'identificazione delle zone in cui istituire le aree di sosta e dei requisiti generali e di servizio che dette aree devono garantire. Conseguentemente si modifica l'art. 41 "Campeggi temporanei e divieto di campeggio libero" per consentire detta nuova tipologia.

Le disposizioni non comportano oneri per il bilancio regionale e sono riconducibili all'obiettivo 1 del DEFR 2023/25 "STRATEGIE E MISURE PER LA RIPRESA DI UN TURISMO QUALIFICATO E SOSTENIBILE POST COVID" dell'Assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio.

Art. 8- Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 16 del 2004

La disposizione introduce modifiche all'art 41 della legge regionale 16 del 2004 rubricato "Campeggi temporanei e divieto di campeggio libero", la prima è conseguenza dell'introduzione in legge dell'articolo 15-bis; la seconda modifica è necessaria per chiarire che la deroga al divieto di campeggio libero, consistente nella possibilità di posizionare temporaneamente una tenda in area privata ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso, è una forma di flessibilità e non l'introduzione fittizia di una "nuova" modalità di ricettività (remunerata) non prevista e regolamentata dalla legge regionale n. 16 del 2004 e, pertanto, deve essere a titolo gratuito.

Le disposizioni non comportano oneri per il bilancio regionale e sono riconducibili all'obiettivo 1 del DEFR 2023/25 "STRATEGIE E MISURE PER LA RIPRESA DI UN TURISMO QUALIFICATO E SOSTENIBILE POST COVID" dell'Assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio.

Art.9 - Modifiche all'articolo 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004

Il codice identificativo di riferimento (CIR) è stato introdotto nella normativa regionale dell'Emilia-Romagna in una prima fase per avere un codice univoco di riferimento per l'individuazione delle forme di ricettività realizzate in edifici di civile abitazione come i B & B, le locazioni di appartamenti ammobiliati ad uso turistico effettuate in forma non imprenditoriale e la gestione di case appartamenti per vacanze gestite in forma imprenditoriale.

Nel frattempo la normativa statale (art. 13-quater, comma 4 del DL n.34/2019) ha previsto l'identificazione di "tutte" le strutture e tipologie ricettive con un Codice Identificativo Nazionale nell'ambito di una piattaforma informatica nazionale, interoperabile con le banche dati regionali per la trasmissione dei dati. Nell'ambito dei protocolli attuativi si è altresì proposto che ove le Regioni e Province Autonome siano dotate di codice unico di riferimento questo possa essere acquisito anche a livello statale come codice unico nazionale.

Per detti motivi e con l'obiettivo di evitare la duplicazione di strumenti informativi con conseguente allungamento dei tempi e delle procedure amministrative, anche per l'utenza, con la proposta in esame di modifica dell'art. 35-bis della legge si estende l'applicazione del codice identificativo di riferimento regionale anche alle strutture alberghiere e all'aria aperta e a tutte le strutture extralberghiere, nonché alle altre tipologie ricettive previste dalla legge regionale n. 4/2016.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto per l'attribuzione del Codice Identificativo di Riferimento si utilizza il codice che si genera nella piattaforma Ross1000, piattaforma utilizzata dalla Regione per la gestione della banca dati regionale prevista all'art. 35 della l.r. 16/2004 e per la conduzione delle rilevazioni statistiche in ambito turistico e sono riconducibili all'obiettivo 1 del DEFR 2023/25 "STRATEGIE E MISURE PER LA RIPRESA DI UN TURISMO QUALIFICATO E SOSTENIBILE POST COVID" dell'Assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio

Art. 10 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

L'articolo in esame, che inserisce il comma 3-bis nell'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n.3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del

Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah), amplia l'ambito di intervento della norma riconoscendo il ruolo e sostenendo l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo.

L'articolo in questione non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione dello stesso si farà fronte con gli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2016. Infine, l'intervento di modifica legislativa concorre all'attuazione dell'obiettivo 3 "Messa in rete dei luoghi della memoria, educazione alla pace" del DEFR 2023/25 dell'Assessorato alla Cultura e paesaggio.

Art.11 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2022

Con la disposizione in esame si intende correggere un refuso presente nella legge regionale 29 settembre 2022, n. 13 (Autorizzazione all'incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere spa), soltanto nell'articolo 2, sostituendo la denominazione "società BolognaFiere Expo S.p.A", ivi riportata, con quella corretta "società BolognaFiere spa".

Capo III

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 12 - Misure di razionalizzazione del personale assegnato a strutture esterne.

La norma si rende necessaria, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare dell'art. 6 che, per il personale non dirigenziale, introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi. L'articolo in esame, quindi, è finalizzato a chiarire l'ambito di intervento del decreto nell'ordinamento regionale (comma 1) ed, in coerenza con lo stesso decreto, a circoscrivere i comandi/distacchi alle ipotesi eccezionali correlate alla realizzazione progetti specifici in ambito socio-sanitario, tra gli enti e le aziende sanitarie e le strutture regionali competenti (comma 2), nonché alle ipotesi degli enti coinvolti in processi di riordino istituzionale, per assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni qualora il comando/distacco risulti obbligatorio in quanto strumentale alla realizzazione dei fini istituzionali (comma 3). In particolare, con riferimento a quest'ultimo caso, si consentirebbe agli enti stessi di organizzare i propri organici per l'esercizio delle funzioni regionali conferite fino al momento in cui detti enti saranno in grado di acquisire nel proprio organico il personale necessario, anche tramite le procedure di mobilità straordinarie previste dal medesimo art. 6 del decreto legge 36/2001, e comunque per un periodo massimo di 3 anni.

La disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio regionale, è riconducibile alle finalità individuate nell'obiettivo Nr. 4 del DEFR 2023/25 dell'Assessorato al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, rapporti con UE, relativo all'avvio e allo sviluppo del processo di razionalizzazione e di rafforzamento degli Enti Locali del territorio, in particolare orientato alla definizione di modelli organizzativi e gestionali rispondenti ai fini istituzionali dell'ente.

Capo IV

SANITA'

Art. 13 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n.29 del 2004

La disposizione si propone di modificare la disciplina legislativa regionale contenuta nell'art. 8 della legge regionale n. 29 del 2004 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), che detta le disposizioni in tema di "Personale del Servizio sanitario regionale".

Le modifiche interessano la disciplina regionale relativa alla dirigenza sanitaria, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa e semplice, anche al fine di adeguarla alle disposizioni di principio dettate in materia del legislatore statale con la legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), in particolare all'art. 20 rubricato "Selezione della dirigenza sanitaria".

L'articolo di legge statale prima richiamato ha riformulato la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dettata dall'art. 15, comma 7-bis del D.Lgs. 502/1992. L'intervento del legislatore statale scaturisce dagli obblighi in materia di concorrenza che l'Italia ha assunto nel PNRR, con specifico riferimento alla selezione della dirigenza sanitaria, diretti a ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei direttori di struttura complessa della dirigenza sanitaria.

L'aggiornamento della disciplina legislativa regionale relativa alla dirigenza sanitaria del Sistema sanitario regionale si rende quindi necessaria in relazione agli obiettivi politici e programmatici che l'amministrazione regionale ha individuato nel Documento di programmazione economico finanziaria regionale sia con riferimento agli obiettivi diretti a dare piena attuazione al PNNR, che all'obiettivo strategico 4 del DEFR 2023-2025 *"Razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico amministrativi del Servizio sanitario regionale"* dell'Assessore alle politiche per la salute.

L'articolo di legge si propone quindi di aggiornare la disciplina stabilita dalla vigente legge regionale n. 29 del 2004, al fine di tenere conto delle modifiche stabilite dal legislatore statale.

Con il comma 1 si procede alla riformulazione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 29 del 2004. Nella sostanza si conferma il contenuto della disciplina regionale, semplificando i riferimenti ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale in materia ed eliminando quelli desueti. Si conferma pertanto che la dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, fermo restando il principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Con il comma 2 si procede alla riformulazione dell'art. 8, comma 3, stabilendo che la Giunta regionale, con propria direttiva, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, procede a disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di **struttura complessa** della dirigenza sanitaria, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili dall'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla legge n. 118 del 2022, nonché dei seguenti ulteriori principi:

- con il principio indicato nella lettera a) si indica che l'azienda può prevedere, nell'avviso, come condizione per il conferimento dell'incarico, l'esclusività del rapporto di lavoro, da mantenere per tutta la durata dell'incarico. Il medesimo principio trova applicazione con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria. Questo principio non si pone in contrasto con la disposizione dettata dal D.Lgs. 502/1992, all'art. 15-quater, comma 4, secondo la quale "La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse", in quanto, come evidenziato dalla Corte costituzionale, questa previsione non va intesa come l'espressione di un principio generale da parte del legislatore statale, ma è destinata a trovare applicazione in assenza di una disciplina regionale in materia. Resta invece fermo che le regioni restano tuttavia libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione in esame, anche privilegiando il regime del rapporto di lavoro esclusivo (cfr. sentenza n. 181/2006). In questo caso la norma regionale prevede che sia l'azienda a valutare preventivamente e a stabilire nell'avviso, in relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire, se l'opzione per il rapporto di lavoro esclusiva sia una condizione per il conferimento dell'incarico. Analogo principio è posto anche con riferimento alla nomina dei responsabili di struttura complessa a direzione universitaria;
- con il principio indicato nella lettera b) si stabilisce che la direttiva individui i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 251 del 2000 (che detta la disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione, nonché della professione di ostetricia), in analogia, ove possibile, con quanto stabilito per la dirigenza sanitaria; la norma si propone di favorire una omogeneità regionale nelle procedure aziendali relative al conferimento degli incarichi in esame;
- con il principio indicato nella lettera c) si stabilisce, infine, che la direttiva preveda il riconoscimento dei compensi a favore dei componenti sorteggiati e del segretario della commissione, nonché, per i componenti della commissione fuori sede, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alla procedura, tenuto anche conto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia concorsuale.

Il comma 3 procede a riformulare l'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004. Si conferma la regola secondo la quale l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di direzione di **struttura semplice**, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). Viene invece eliminato, rispetto alla formulazione precedente, il riferimento agli incarichi di direzione di struttura complessa, in quanto la disciplina regionale è ora stabilita, per questa tipologia di incarico, dal precedente comma 3.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la sua attuazione da parte delle aziende sanitarie avviene nell'ambito del finanziamento regionale della spesa corrente del Servizio sanitario regionale.

Art. 14 - Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza nei Servizi di emergenza-urgenza del Sistema sanitario regionale.

La disposizione si propone di dare attuazione agli obiettivi politici e programmatici che l'amministrazione regionale si è data nel Documento di programmazione economico finanziaria (DEFR), con riferimento alla definizione delle azioni di adeguamento ed innovazione della Rete Ospedaliera Regionale e di miglioramento delle sue performance, con particolare riguardo agli obiettivi strategici della riduzione dei tempi di attesa dei ricoveri programmati e della presa in carico in Pronto Soccorso (obiettivo strategico 4 del DEFR 2023-2025 *"Razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico amministrativi del Servizio sanitario regionale"* dell'Assessore alle politiche per la salute).

Più precisamente, la disposizione si propone di dare una risposta ad una criticità che interessa non solo la nostra regione ma l'intero territorio nazionale, derivante da una gravissima carenza di personale medico all'interno dei servizi di emergenza-urgenza delle aziende sanitarie, la quale si è ulteriormente aggravata negli ultimi tempi, al punto da determinare il rischio di una compromissione del diritto dei cittadini ad accedere ad un servizio fondamentale, correlato al diritto costituzionale alla salute. L'intervento si colloca nel contesto delle attribuzioni legislative regionali in materia di "tutela della salute".

La disposizione prevede, al comma 1, che le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la grave carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, ad eccezione dei servizi di guardia, sino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano comunque ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Al comma 2 sono regolate le modalità applicative. Trattandosi di una misura di natura eccezionale, viene previsto che essa trovi applicazione fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, non oltre la data di decorrenza degli effetti del CCNL dell'area della sanità relativo al triennio 2019-2021, secondo le modalità stabilite con direttiva della Giunta regionale, adottata nel rispetto dei modelli relazionali previsti con le organizzazioni sindacali previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area della sanità.

L'applicazione della misura sarà limitata alle sole situazioni in cui sia oggettivamente impossibile il ricorso ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per la copertura dei fabbisogni di personale diretti a garantire la corretta funzionalità dei servizi di emergenza-urgenza, sulla base di Piani di attività sottoposti alla verifica ed approvazione della competente DG della RER.

Al comma 3 si prevede che fino al 31 dicembre 2024 i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti di lavoro autonomo.

Al comma 4 si prevede che la disposizione del comma 3, relativa al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, possa trovare applicazione, sempre quindi entro il 31 dicembre 2024, anche con riferimento allo svolgimento di attività di supporto in ambiti organizzativi assistenziali diversi dai servizi di emergenza-urgenza, verificata l'impossibilità assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la sua attuazione da parte delle aziende sanitarie avviene nell'ambito del finanziamento regionale della spesa corrente del Servizio sanitario regionale.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n.22 del 2019

La Regione Emilia-Romagna ha già da alcuni anni posto in essere misure organizzative finalizzate ad un progressivo potenziamento delle capacità amministrative, disegnando un modello di Amministrazione organizzativamente agile e flessibile orientato a promuovere servizi eccellenti per i cittadini e la comunità, e dinamico ed efficiente nella programmazione e attuazione dei progetti finanziati con il PNRR.

Da ultimo, con la delibera di Giunta regionale n. 325/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", ha individuato un nuovo modello organizzativo basato sul superamento della divisione di competenze fra la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) superando una ripartizione di competenze ritenuta ormai non più adeguata ai tempi e alle sfide, che trova compiuta attuazione con l'abrogazione dell'articolo 17 della Legge regionale n. 4 del 2008, disposta dal presente articolo.

La modifica introdotta al comma 1, dell'art. 13 della L.R. 22/2019, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV e di terzietà rispetto alle strutture valutate e all'autorità regionale che concede l'accreditamento, attribuisce la responsabilità delle funzioni di Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, precedentemente assegnate al Direttore dell'ASSR, ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specifico riferimento agli istituti dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sanitari.

La modifica introdotta al comma 2 è diretta conseguenza di quanto previsto al comma 1.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n.22 del 2019

In coerenza con l'abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2008, disposta dall'articolo 18 del presente progetto di legge e la conseguente soppressione della funzione di Direttore dell'ASSR con il presente articolo, al comma 2, si sostituiscono le parole "Il direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale" con le parole "Il responsabile OTA". Si conferma la restante parte del comma che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di approvare i requisiti professionali, i criteri di accesso ed esclusione dall'elenco, le modalità di impiego dei valutatori, nonché i tempi e le modalità di gestione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco dei valutatori, garantendo imparzialità e trasparenza.

Art. 17 - Norma transitoria

La previsione contenuta nella norma transitoria di cui al presente articolo consentirà di garantire, senza soluzioni di continuità, la piena operatività del nuovo Settore Innovazione nei servizi sanitari e sociali, incardinato dentro la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e, una volta soppressa l'ASSR, di tutte le funzioni/attività attualmente assegnate alla medesima. Tale previsione garantirà anche la piena operatività delle funzioni dell'OTA, si pensi infatti a quanto disposto dal Direttore dell'ASSR con il Regolamento generale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Emilia-Romagna, approvato con determinazione n. 10165 del 17/6/2020; il documento, infatti, stabilisce i principi, gli obiettivi verso cui è orientato l'operato dell'OTA e la sua organizzazione interna.

Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 4 del 2008

Con l'articolo in esame si prevede l'abrogazione della previsione legislativa che disciplinava l'Agenzia sanitaria e sociale regionale e la sua sostituzione con una specifica struttura regionale.

La recente delibera di Giunta regionale n. 1615/2022, coerentemente con il nuovo modello organizzativo dell'Ente Regione ha dato avvio al percorso istituendo il Settore Innovazione nei servizi sanitari e sociali della Direzione Generale Cura della persona salute e welfare, cui sono state assegnate alcune delle funzioni e delle attività poste, inizialmente, in capo all'ASSR.

Si evidenzia infine che la riorganizzazione complessiva della struttura tecnica organizzativa dell'Assessorato e dell'Agenzia sanitaria attuata con la presente legge regionale, con gli **articoli da 15 a 18**, è finalizzata a dare attuazione all'obiettivo strategico 4 del DEFR 2023/2025 denominato "Razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico amministrativi del Servizio Sanitario Regionale" dell'Assessore alle politiche per la salute e non comporta nuovi oneri a carico della Regione.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 19 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.